

# **REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO**

## ***Emanato con D.R. n. 114 del 27 novembre 2023***

### **Art. 1 - Finalità**

- 1.1** Il presente regolamento didattico di Ateneo, di seguito denominato “Regolamento”, in attuazione allo Statuto della libera Università Commerciale Luigi Bocconi, di seguito denominata Università, e secondo quanto previsto dalla Legge 19 novembre 1990, n. 341, dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e relativi Decreti Ministeriali di attuazione:
- disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, di cui all'art. 3 del D.M. 270/2004 e definisce i criteri generali per lo svolgimento degli altri corsi di cui all'art. 6 della L. 341/1990
  - disciplina gli atti di carriera scolastica degli studenti.
- 1.2** Costituiscono attuazione del presente Regolamento i Regolamenti dei corsi di studio e gli eventuali Regolamenti delle Scuole.

## **TITOLO I CORSI DI STUDIO, STRUTTURE DIDATTICHE, ATTIVITÀ FORMATIVE E RELATIVA REGOLAMENTAZIONE**

### **Capo I            Titoli e corsi di studio**

### **Art. 2 - Titoli e corsi di studio**

- 2.1** L'Università rilascia i seguenti titoli:
- Laurea (L), primo ciclo
  - Laurea Magistrale (LM), secondo ciclo
  - Diploma di Specializzazione (DS) e Dottorato di Ricerca (DR), terzo ciclo.
- 2.2** I titoli di cui al precedente comma sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca.
- 2.3** Sulla base di apposite convenzioni, approvate dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, l'Università rilascia i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
- 2.4** I requisiti di ammissione ai Corsi, la loro durata ed il conseguimento dei titoli di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

### **Art. 3 - Master Universitari e altri programmi didattici**

- 3.1** L'Università rilascia altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.M. 270/2004, il Master Universitario di primo e secondo livello al termine di Corsi di Perfezionamento scientifico e di alta formazione specialistica istituiti dall'Università.
- 3.2** Gli altri programmi didattici di cui al successivo art. 7 sono costituiti, oltre che dai Corsi master universitari, dai Corsi di perfezionamento ai sensi della legge 341/90, nonché da altri programmi didattici, diversi dai Corsi di Studio, di durata uguale

o superiore all'anno accademico, oppure con offerta didattica superiore a 400 ore d'aula, frontale o in e - learning.

#### **Art. 4 - Lauree e lauree magistrali**

**4.1** L'Università rilascia i titoli disciplinati negli ordinamenti didattici attivati, risultanti sul sito MIUR in Banca dati RAD, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

**4.2** Ciascun Ordinamento didattico disciplina in particolare:

- a) la denominazione del Corso di studi, la Classe di afferenza, la lingua e le modalità di svolgimento dell'attività didattica. Nel rispetto delle condizioni normative, possono essere attivati corsi interclasse;
- b) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e la descrizione del percorso formativo. Gli obiettivi formativi sono decritti in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea. L'ordinamento individua altresì gli sbocchi occupazionali e professionali previsti, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- c) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- d) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, del DM 270/2004 ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- e) le conoscenze richieste per l'accesso ai sensi dell'art. 6, co. 1 e 2 del d.m. 270/04;
- f) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo.

Nell'ordinamento didattico sono altresì indicati i motivi per l'eventuale istituzione di più corsi nella stessa classe, il numero massimo di crediti riconoscibili di cui al dm 16 marzo 2007 art. 4, gli eventuali altri Atenei in convenzione, e per i corsi di laurea le eventuali affinità con gli altri corsi della stessa classe. I corsi per i quali è stata deliberata una valutazione di affinità condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti.

**4.2bis** Ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis e 4-bis, del DM 270/2004 (flessibilità dell'offerta formativa), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti formativi relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

**4.3** Il Regolamento didattico di ciascun corso prevede:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- d) l'articolazione dei curricula nell'ambito del corso e l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione;
- e) le eventuali obbligatorioità di frequenza;

- f) i requisiti curriculari di ammissione al Corso, per la laurea magistrale;
- g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

## **Art. 5 - Dottorati di ricerca**

**5.1** I Dottorati di ricerca dell'Università sono disciplinati dal "Regolamento per la disciplina dei corsi di Dottorato di ricerca istituiti presso l'Università Bocconi", adottato ai sensi dell'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210.

## **Art. 6 - Master universitari**

- 6.1** I Master universitari, di primo e di secondo livello, di cui all'art. 3, comma 9, del D.M. 270/2004, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto dei seguenti principi generali:
- specifica finalizzazione a rispondere a domande formative di cui è stata rilevata l'esistenza reale; conseguente impostazione dei relativi ordinamenti didattici ad esigenze di flessibilità e di adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro;
  - durata, di norma, pari ad un anno per consentire il conseguimento di almeno 60 crediti.
- 6.2** I corsi Master universitari possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con altre Università, Istituti di Formazione o Enti esterni pubblici o privati, italiani o stranieri, **con** apposite convenzioni approvate dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art 7 - Altri Programmi didattici**

- 7.1** L'Università istituisce, ai sensi della normativa vigente, corsi di perfezionamento per laureati e per diplomati universitari finalizzati a rispondere ad esigenze culturali e professionali di approfondimento in determinati settori di studio.
- 7.2** I Corsi di cui al precedente comma sono istituiti con decreto rettorale secondo le procedure stabilite da apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Accademico e approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.3** L'Università può altresì attivare, verificata la disponibilità delle risorse e anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati:-
- corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
  - altri corsi in relazione a specifiche esigenze del contesto economico, sociale ed istituzionale in cui opera.

## **Art. 8 - Corsi di studio ed altri programmi didattici interuniversitari**

**8.1** Mediante convenzioni con altri Atenei possono essere attivati corsi di studio ed altri programmi didattici interuniversitari. Ai sensi dell'art. 3, co. 10 del DM 270/2004, può essere rilasciato un unico titolo di studio con l'indicazione delle Università convenzionate (joint degrees).

Le convenzioni con atenei stranieri possono altresì prevedere il rilascio di singoli titoli di studio da parte delle università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi concordato fra le stesse, secondo le regole previste nella convenzione, che disciplina anche il percorso formativo integrato (double

degrees).

- 8.2** I Regolamenti didattici dei corsi di studio interuniversitari determinano, secondo quanto previsto dalle convenzioni, le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono, ad uno o più tra gli Atenei convenzionati, l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del corso. La convenzione prevede le modalità di rilascio del titolo.

## **Capo II**      **Strutture didattiche**

### **Art. 9 - Strutture didattiche**

- 9.1** L'Università ha attivato le seguenti strutture didattiche:
- le Scuole;
  - i Corsi di studio, articolati in: Corsi di laurea, Corsi di laurea magistrale, Corsi di specializzazione, Corsi di Dottorato di ricerca
  - i Corsi Master universitari e gli altri programmi didattici.
- 9.2** Le Scuole sono rette dal Consiglio di Scuola; i corsi di studio sono retti dal Comitato di Corso di studio. Il Consiglio Accademico, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, svolge, agendo d'intesa con il Rettore e nell'ambito delle competenze a questi conferite dall'art. 12 dello Statuto, funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e controllo del settore accademico dell'Università.
- 9.3** Ciascuna struttura didattica è retta da un Consiglio o da un Comitato di Corso di studio le cui competenze ed il cui funzionamento sono regolati dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dalle disposizioni che seguono. I regolamenti delle strutture didattiche devono essere emanati nel rispetto delle fonti indicate. Le Scuole operano con le modalità previste dal relativo regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza del relativo regolamento si applicano le disposizioni del regolamento generale di ateneo.
- 9.4** In base ad appositi accordi possono essere attivate Strutture didattiche interfacoltà e interateneo, a ciascun livello di Corsi di studio. Rientrano in tale genere di strutture didattiche sia i Corsi di studio interfacoltà, sia i Corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri Atenei, italiani o stranieri, tra i quali Corsi di studio interuniversitari, Scuole interateneo di Specializzazione, Dottorati di ricerca consorziati, Corsi Master congiunti.

### **Art. 10 - Le Scuole**

- 10.1** Le Scuole sono le strutture didattiche di riferimento delle attività formative. Alle Scuole competono, sulla base delle finalità e degli indirizzi stabiliti con il coordinamento del Consiglio Accademico, le decisioni in merito all'organizzazione delle attività didattiche.
- 10.2** Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono attivate le seguenti scuole:
- Scuola Universitaria Bocconi (altresì denominata Bocconi Undergraduate School), cui afferiscono i corsi di laurea di primo livello,
  - Scuola Superiore Universitaria Bocconi (altresì denominata Bocconi Graduate School), cui afferiscono i corsi di laurea magistrale e di laurea specialistica, nonché i corsi master universitari e di perfezionamento o altri corsi pre experience,
  - Scuola di Giurisprudenza Bocconi (altresì denominata Bocconi School of Law),

cui afferiscono i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica, nonché gli altri corsi dell'area giuridica,

- Scuola di Dottorato Bocconi (altresì denominata Bocconi PhD School), cui afferiscono i corsi di dottorato di ricerca,
- Scuola di Direzione Aziendale – SDA Bocconi (altresì denominata SDA Bocconi School of Management), disciplinata dal relativo regolamento, cui compete di promuovere e organizzare le attività didattiche, di formazione post-esperienza.

#### *Il Direttore (Dean) della Scuola*

**10.3** Le Scuole, diverse dalla Scuola di Direzione Aziendale disciplinata da apposito regolamento ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, sono poste sotto la responsabilità del Direttore (Dean), che:

- convoca e presiede il Consiglio di Scuola
- propone al Consiglio Accademico la nomina del Direttore dei corsi di studio che afferiscono alla Scuola, acquisito il parere dei Docenti che compongono il rispettivo comitato di corso di studio.

**10.4** I Dean delle Scuole rispondono al Rettore nel perseguimento degli obiettivi fissati dall'Università e collaborano con le strutture amministrative competenti che definiscono:

- procedure di selezione della popolazione studentesca in ingresso;
- procedure sul fronte del placement;
- linee guida della comunicazione, dell'orientamento e della promozione dell'offerta formativa della Scuola.

**10.5** I Dean delle Scuole assumono decisioni nel rispetto dell'equilibrio economico generale quantificato nel budget dell'Università finalizzate ad ottimizzare:

- la qualità e il rinnovamento dei curricula e dei corsi;
- la qualità della didattica complessivamente erogata.

#### *Il Consiglio di Scuola*

**10.6** Il Consiglio di Scuola:

- a. delibera, nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto, sulla gestione e organizzazione delle attività formative dei corsi di studio che afferiscono alla Scuola
- b. su proposta del Dean utilizza i risultati dei questionari di valutazione della didattica e delle altre forme di valutazione, nonché i dati oggettivi relativi alla produttività della didattica, allo scopo di migliorare l'efficacia della didattica e di progettare interventi per gli studenti;
- c. approva il Regolamento didattico dei corsi di studio che afferiscono alla scuola. Il Regolamento didattico dei corsi di studio, adottato in conformità con l'ordinamento didattico e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio
- d. svolge funzioni propositive ed istruttorie nei confronti del Consiglio Accademico.

**10.7** Nel caso in cui alla Scuola afferiscano meno di tre Corsi di studio, le funzioni del Consiglio di Scuola sono esercitate congiuntamente dai Comitati di Corso di studio.

## **Art. 11 – I Corsi di Studio, i Corsi Master universitari e gli altri programmi didattici**

### *Corsi di studio*

- 11.1** Sono Corsi di studio i corsi di: laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca. Al termine dei Corsi di studio sono rilasciati i titoli di cui all'art. 2 del presente regolamento.
- 11.2** Il Corso di studio è posto sotto la responsabilità di un Direttore che convoca e presiede il Comitato di Corso di studio. Il Direttore del Corso di studio ha la responsabilità del funzionamento del corso e presenta annualmente al Dean un rapporto sull'andamento del corso, anche sulla base dei risultati dell'attività di valutazione.
- 11.3** Il Comitato di Corso di studio svolge, su proposta del Direttore, i seguenti compiti:
- a) può formulare al Consiglio di Scuola di appartenenza la proposta di Regolamento didattico del corso, nonché proposte di modifica dell'ordinamento didattico del corso;
  - b) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'Ordinamento;
  - c) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
  - d) esamina ed approva i piani di studio degli studenti;
  - e) esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti dall'interno dell'Università e da altre Università italiane e straniere e procede al riconoscimento dei crediti acquisiti;
  - f) provvede al riconoscimento degli studi compiuti all'estero dagli studenti del corso di studio;
  - g) può formulare la proposta di piano annuale di tutorato, nell'ambito degli impegni didattici dei docenti e comunque in coerenza con il budget assegnato;
  - h) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli previsti dall'Ordinamento e ne stabilisce l'eventuale obsolescenza, sul piano dei contenuti culturali e professionali;
  - i) esprime pareri sul riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative di livello postsecondario, nei limiti definiti dalla legge;
  - j) indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica ed almeno una riunione l'anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica.

Le competenze di cui alle lett. d, e, f, h, i possono essere delegate al Direttore o altro organo individuato nel Regolamento dei corsi di studio.

- 11.4** Il Comitato di Corso di studio prospetta al Consiglio di Scuola di appartenenza le esigenze didattiche per le quali si rende necessaria l'attivazione di insegnamenti.

### *Corsi Master universitari e programmi didattici*

- 11.5** Gli altri programmi didattici sono costituiti dai Corsi master universitari e dai Corsi di perfezionamento ai sensi della legge 341/90, nonché da altri programmi didattici, diversi dai Corsi di Studio, di durata uguale o superiore all'anno accademico, oppure con offerta didattica superiore a 400 ore d'aula, frontale. Tali programmi sono istituiti, attivati e disattivati secondo quanto previsto dall'art. 7.3 dello Statuto. Nel provvedimento di attivazione è indicata la Scuola di afferenza.

- 11.6** I Programmi didattici di cui al precedente articolo sono coordinati dal Direttore. Le competenze del Direttore e degli eventuali altri organi di tali Programmi

didattici sono stabilite nel rispettivo Regolamento che ne disciplina anche il funzionamento.

## **Art 12 – Istituzione e attivazione dei corsi di studio**

- 12.1** L'istituzione dei corsi di studio, con l'approvazione del relativo ordinamento didattico e le eventuali modifiche dello stesso, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, ad iniziativa del Collegio Docenti.
- 12.2** L'istituzione di un nuovo Corso di studio e la modifica degli Ordinamenti didattici sono deliberati, nel rispetto delle vigenti disposizioni anche sulla programmazione del sistema universitario.
- 12.3** L'attivazione dei corsi di studio, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti dei corsi, di equilibrio economico dell'Università e delle altre vigenti condizioni, è deliberata annualmente su proposta del Consiglio Accademico e sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
- 12.4** L'attivazione dei corsi di studio è deliberata, nel rispetto delle vigenti disposizioni sui parametri (c.d. requisiti) definiti dalla normativa.

## **Capo III      Crediti formativi universitari, attività didattiche e di orientamento e tutorato**

### **Art. 13 - Crediti formativi universitari**

- 13.1** I crediti formativi universitari, di seguito denominati crediti, rappresentano l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario. Ad un credito corrispondono venticinque ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenze linguistiche ed informatiche).
- 13.2** Per ciascun corso di studio, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o alle altre attività formative di tipo individuale è di norma fissata ai due terzi dell'impegno orario complessivo. I Regolamenti di Corso di Studio possono determinare una diversa frazione di impegno riservato allo studio individuale che non può, comunque, essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
- 13.3** I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dal Regolamento del Corso di studio.
- 13.4** Nei Regolamenti didattici di corso di studio l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo

studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative. A tal fine, non possono esser previsti in totale più di: 20 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di laurea; 12 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di laurea magistrale non regolato da normative dell'Unione Europea; 30 esami per il corso di laurea magistrale a ciclo unico finalizzato all'accesso alle professioni legali.

- 13.5** Con delibera degli organi accademici possono essere determinate le attività formative escluse dal computo del numero degli esami o valutazioni finali di profitto.
- 13.6** Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS.
- 13.7** I Regolamenti dei Corsi di studio possono stabilire il numero di crediti che lo studente deve conseguire in un anno accademico per la prosecuzione del corso di studi nell'anno di corso successivo; in tal caso gli studenti che non conseguano nell'anno accademico il minimo dei crediti fissati per quell'anno proseguono gli studi in qualità di ripetenti dello stesso anno di corso.
- 13.8** Gli studenti che al termine dell'ultimo anno di corso della durata normale del corso di studio non abbiano conseguito tutti i crediti richiesti per il conferimento del titolo di studio proseguono gli studi iscrivendosi come fuori corso.
- 13.9** I Regolamenti dei Corsi di studio determinano il numero massimo di anni di ripetenza e/o di fuori corso consentiti, in modo coerente tra le diverse Scuole, eventualmente diversificato per gli studenti non impegnati a tempo pieno. Gli studenti che superino il numero massimo di anni di ripetenza e/o di fuori corso consentiti decadono dalla qualifica di studente.
- 13.10** Nei casi normativamente previsti, gli studenti sono sospesi dalla posizione di studente. La struttura didattica valuta la non obsolescenza dei crediti eventualmente precedentemente acquisiti, nello stesso corso di studi, dagli studenti sospesi che intendono riprendere gli studi e indica a quale anno di corso devono iscriversi. Gli studenti sospesi che non riprendano gli studi entro un periodo pari alla durata normale del corso di studi sono dichiarati decaduti.
- 13.11** I Regolamenti di Corso definiscono inoltre i crediti che gli studenti trasferiti da altre Università devono conseguire presso l'Università Bocconi rispettando il limite minimo di 90 crediti su 180 per la laurea, di 60 crediti su 120 per la laurea magistrale, di 150 crediti su 300 per la laurea magistrale a ciclo unico.
- 13.12** Nei casi in cui lo studente chieda il riconoscimento degli studi universitari precedentemente compiuti, le Scuole effettuano il riconoscimento anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute, del maggior numero possibile dei crediti già maturati rispettando i criteri e le procedure di cui ai commi seguenti. Il Regolamento didattico del corso di studio, relativamente ai corsi della stessa classe, può prevedere il riconoscimento dei crediti acquisiti fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare (o insieme di essi) previsti dall'ordinamento didattico, eventualmente distinti per tipologia e ambito. In ogni caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico - disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

**13.13** Il Regolamento didattico del corso di studio, per i corsi di diversa classe ovvero nel caso di studenti provenienti da università telematiche, fissa i criteri di riconoscimento sulla base delle affinità didattiche e culturali.

**13.14** I Regolamenti di Corso di studio possono inoltre prevedere i criteri per il riconoscimento, da parte dei Comitati di corso di studio:

- dei crediti acquisiti dallo studente in attività formative post-secondarie alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l'Ateneo e gli organismi interessati;
- in termini di crediti, di periodi di attività e/o di esperienza lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali.(art.5, co.7 del DM 270/04).

Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili, ai sensi del presente comma, è fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Le attività già riconosciute, ai sensi del presente comma, ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

**13.15** Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico disciplinare la struttura didattica individua le modalità dell'integrazione più adeguate in base al settore scientifico disciplinare.

#### **Art. 14 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti e di altre attività formative**

**14.1** I Regolamenti didattici dei Corsi di studi possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti. Le prove di verifica finale degli insegnamenti articolati in moduli devono accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto. L'attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative comporta una valutazione collegiale complessiva. Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica.

**14.2** Oltre ai corsi di insegnamento, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti didattici possono prevedere, compatibilmente con le disponibilità assegnate dal budget annuale, l'attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tale tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nel Regolamento del corso:

- a) l'afferenza ad uno o più settori scientifico-disciplinari e a un ambito disciplinare;
- b) l'assegnazione di crediti formativi universitari;
- c) il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.

**14.3** Gli insegnamenti e le altre attività formative, compresa la prova finale, possono essere svolte in lingua straniera.

**14.4** I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata possono essere monodisciplinari o integrati (ossia intercattedra), ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più Docenti.

**14.5** I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica pratica

ad esse connesse.

- 14.6** Il Consiglio di Scuola delibera sulla mutuaione degli insegnamenti fra Corsi di studio.

#### **Art. 15 - Attività di orientamento e tirocini formativi**

- 15.1** L'Università organizza attività di orientamento e di informazione sulla propria offerta formativa attraverso la Divisione Studenti operante sulla base di un piano annualmente definito con i responsabili dei Corsi di studio.
- 15.2** La Divisione studenti svolge la propria attività anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
- 15.3** Le funzioni di orientamento rientrano nell'attività istituzionale dei Docenti.
- 15.4** L'Università assicura altresì attività di orientamento rivolte a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di coloro che hanno conseguito titoli di studio presso l'Ateneo, attraverso la Divisione Mercato.
- 15.5** L'Università assicura inoltre la gestione dei tirocini formativi e di orientamento nell'ambito dei corsi di studio e dei programmi didattici dell'Università Bocconi per il tramite di proprie strutture amministrative.
- 15.6** Le strutture amministrative di cui ai commi precedenti svolgono la propria attività in collaborazione con le Imprese, gli Enti e le Istituzioni rappresentativi del mondo del lavoro e delle professioni.

#### **Art. 16 - Attività di tutorato**

- 16.1** L'Università assicura il tutorato, inteso come l'insieme delle iniziative volte ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi.
- 16.2** Le funzioni tutoriali rientrano nell'attività istituzionale dei Docenti e sono disciplinate per ogni Corso di studio dalla rispettiva Scuola di afferenza, che può prevedere il coinvolgimento nelle iniziative di tutorato di studenti dei Corsi di laurea e post-laurea.

#### **Capo IV      Organizzazione dell'offerta didattica, compiti didattici dei Docenti e valutazione delle attività svolte dall'Ateneo**

#### **Art. 17 - Programmazione della didattica**

- 17.1** Il Collegio Docenti definisce, su proposta dei Consigli di Scuola e previo parere favorevole del Consiglio Accademico, le proposte al Consiglio di Amministrazione di istituzione di nuovi Corsi di studio.
- 17.2** Il Consiglio Accademico coordina e verifica annualmente l'assolvimento degli impegni didattici dei docenti di ruolo.

**17.3** Le Scuole formulano la proposta di assetti didattici, che nell'ipotesi in cui emerga un contrasto con i Dipartimenti, è sottoposta alla decisione del Consiglio Accademico.

**17.4** Il Consiglio Accademico definisce annualmente la proposta al Consiglio di Amministrazione di:

- numero programmato degli accessi ai Corsi di studio attivi o da attivare e le modalità di selezione degli studenti;
- numero degli insegnamenti attivi per l'anno accademico successivo, sulla base delle indicazioni di bilancio preventivo approvate dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 18 - Calendario accademico**

**18.1** Il Calendario accademico, approvato dalle Scuole con il coordinamento del Consiglio Accademico, definisce i tempi e le scadenze relativi alle attività didattiche dell'Ateneo, con particolare riferimento alla suddivisione dei periodi di attività di insegnamento e di attività di esame.

**18.2** Il Calendario accademico potrà prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e ad altre verifiche della preparazione degli studenti, comprese le prove finali; esso potrà altresì prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, altre periodicità) fermi restando gli obblighi di presenza dei Docenti e dei Ricercatori di cui all'art. 21.

## **Art. 19 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica**

**19.1** L'Università promuove, attraverso idonee forme e strumenti, la diffusione delle conoscenze relative all'offerta didattica e ai procedimenti organizzativi.

**19.2** Agli studenti è garantito il diritto all'informazione mediante pubblicizzazione tempestiva:

- a) degli orari delle attività didattiche, ed in particolare:
  - del calendario delle sessioni e delle date degli appelli d'esame, che non possono mai essere anticipate;
  - degli orari delle lezioni e delle eventuali sospensioni e recuperi;
  - degli orari di ricevimento dei docenti;
- b) delle iniziative di orientamento e tutorato;
- c) degli altri servizi offerti per favorire lo svolgimento dei corsi di studio ed il conseguimento dei relativi titoli nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici.

L'Università rende disponibili sul proprio sito Internet, prima dell'avvio dell'attività didattica e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, almeno le informazioni richieste dalle disposizioni normative. Il nucleo di valutazione verifica le stesse informazioni anche ai fini della relazione annuale per l'attivazione dei corsi di studio.

## **Art. 20 - Compiti didattici dei Docenti**

**20.1** L'assegnazione dei compiti avviene sulla base delle proposte avanzate dai Direttori di Dipartimento ai Dean delle Scuole cui spetta l'approvazione finale, tenendo conto dell'equa distribuzione del carico didattico. Nell'ipotesi di mancato accordo, le questioni sono preventivamente rimesse al Consiglio Accademico.

**20.2** Il Consiglio di Amministrazione determina, come previsto dall'art. 7 dello Statuto:

- i posti vacanti in organico da coprire con professori di ruolo e alle nomine dei Professori di ruolo da chiamare sui settori scientifico disciplinari;
- su proposta del Consiglio Accademico, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attività didattica, a Professori e Ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
- l'impegno minimo di ore annuali di attività didattica frontale e la eventuale quota minima che deve essere svolta nei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- l'impegno minimo di ore annuali per attività di orientamento, di tutorato e di altre attività integrative della didattica;
- i criteri organizzativi minimi per assicurare che tali attività siano svolte in modo continuativo, garantendo una quantità settimanale minima di attività didattica e tutoriale nel corso dell'intero anno accademico, eventualmente distribuita in diverse obbligatorio di presenza nei diversi periodi didattici.

**20.3** Ciascun Docente è tenuto, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme sullo stato giuridico dei docenti e di quanto previsto con le modalità di cui precedenti commi:

- a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati, informando tempestivamente di eventuali assenze le strutture competenti;
- ad assicurare il ricevimento degli studenti in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari resi pubblici;
- a svolgere attività di orientamento e tutorato;
- a partecipare alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio;
- ad assicurare l'assegnazione dei lavori finali e delle tesi e a seguirne lo svolgimento;
- a compilare personalmente il registro delle lezioni e delle altre attività didattiche.

**20.4** Ai sensi dell'art. 7.4 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì gli obblighi dei professori a contratto.

## **Art. 21 - Incentivi ai Docenti per attività didattiche formative, integrative e di tutorato**

**21.1** Gli Organi Amministrativi con appositi Regolamenti possono prevedere incentivi ai Docenti attraverso il finanziamento di iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con riferimento al rapporto tra studenti e Docenti, all'orientamento ed al tutorato.

**21.2** Tra le iniziative di ordine didattico di cui al primo comma, sono comprese tutte le attività didattiche formative e integrative che vengono programmate come completamento dell'offerta formativa di base e che vengono svolte dai Docenti e dai Ricercatori nell'ambito di un orario di lavoro che eccede la quota minima obbligatoria fissata ai sensi dell'articolo precedente. Possono rientrare tra queste le seguenti attività:

- a) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in Corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- b) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato

- della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento;
- c) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
  - d) corsi di preparazione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici e per la formazione permanente;
  - e) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di Scuola Superiore, organizzati sulla base di convenzioni con i Provveditorati o con le scuole interessate.

## **Art. 22 - Valutazione delle attività svolte dall'Ateneo**

- 22.1** I risultati complessivi e il livello qualitativo delle attività svolte dall'Ateneo sono oggetto di periodica analisi da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo, anche attraverso il ricorso ad esperti esterni.
- 22.2** Alla raccolta e alla elaborazione degli elementi informativi riguardanti la valutazione delle attività svolte dall'Ateneo provvede la Funzione Pianificazione, Misure e Controllo sulla base delle indicazioni fornite oltre che dal Nucleo di Valutazione, dal Rettore, dal Consigliere Delegato, dal Consiglio Accademico per le attività riguardanti la valutazione della didattica e della ricerca; dal Consiglio di Amministrazione per le attività concernenti la valutazione della gestione e dei servizi amministrativi.
- 22.3** È attivato il “*Presidio di Qualità*”, quale struttura del processo per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo, requisito organizzativo obbligatorio per tutti gli Atenei in applicazione del modello di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) predisposto dall'ANVUR e recepito dal DM attuativo n.47/2013
- 22.4** Per la valutazione della didattica impartita nei corsi di studio, in tutte le sue forme, e dei servizi agli studenti si procede alla raccolta delle opinioni degli studenti, attraverso appositi questionari o altre forme di consultazione.
- 22.5** I risultati complessivi delle attività di valutazione sono sottoposti, per gli interventi conseguenti ai competenti organi.
- 22.6** Sono attivate le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, che svolgono le funzioni previste dalla normativa universitaria in materia.

## **Capo V      Valutazione della preparazione degli studenti**

### **Art. 23 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio e conoscenze richieste per l'accesso, modalità di accertamento**

- 23.1** I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studio e le modalità di riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalla normativa nazionale in materia.
- 23.2** Gli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso ai rispettivi corsi. Le modalità di verifica dell'adeguata preparazione iniziale, anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche, sono definite ai sensi dell'art. 39 dello Statuto. I regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono – se del caso - specifici obblighi formativi aggiuntivi da assolvere nel

primo anno di corso in caso di verifica non positiva, determinando le relative modalità di accertamento. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di attività formative integrative,

- 23.3** L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere le conoscenze richieste per l'accesso. Il Regolamento didattico del corso definisce i requisiti curriculari per l'accesso e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.
- 23.4** Prima dell'inizio dei Corsi di studio l'Università organizza le prove di verifica dei requisiti ai fini dell'ammissione ai corsi, nell'ambito del numero programmato degli accessi definito secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università.
- 23.5** I regolamenti didattici dei Corsi di studio possono altresì definire procedure e modalità di valutazione delle conoscenze iniziali, in determinate aree disciplinari, degli studenti iscritti, al fine di organizzare apposite attività didattiche e di tutorato da offrire agli studenti in aggiunta alle attività formative definite dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio.
- 23.6** Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al primo anno di laurea magistrale, i Regolamenti didattici dei relativi Corsi possono prevedere l'ammissione con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente che non abbia ancora conseguito la laurea, fissando il numero massimo di crediti mancanti. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima di iniziare le verifiche relative alle attività formative del corso di laurea magistrale.

#### **Art. 24 - Attività a scelta dello studente**

- 24.1** L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di studio, nel rispetto dei Decreti Ministeriali, indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate dall'Ateneo in quanto coerenti con il progetto formativo, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento di corso di studio e nei termini indicati dalla Scuola cui afferisce il corso di studi, in ogni caso consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti.
- 24.2** Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative attivate presso Scuole diverse da quella di afferenza, la stessa deve essere previamente approvata dai competenti Consigli di Scuola.
- 24.3** I Regolamenti didattici di Corso di Studio, qualora prevedano la possibilità di presentazione di piani di studio individuali, ne determinano anche le regole di presentazione e i criteri di approvazione nel rispetto dell'Ordinamento didattico

#### **Art. 25 - Esami ed altre verifiche del profitto**

- 25.1** Le procedure di svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto e le modalità di valutazione del profitto individuale dello studente sono stabilite nei regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
- 25.2** Gli esami e le altre verifiche di profitto devono accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle varie attività formative.

- 25.3** Gli accertamenti possono dare luogo a votazioni espresse in trentesimi (esami di profitto) o a un giudizio di approvazione o riprovazione (prove di idoneità). Tali accertamenti sono sempre individuali.
- 25.4** Alle prove di verifica del profitto, diverse dagli esami di profitto, si applicano le stesse norme previste per gli esami di profitto come indicato nei successivi commi.
- 25.5** Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti.
- 25.6** Ciascun insegnamento potrà prevedere prove di verifica in itinere. Gli esiti delle prove in itinere, eventualmente integrati da una verifica finale (scritta e/o orale), costituiscono elementi di valutazione ai fini del superamento dell'esame di profitto e della relativa acquisizione dei crediti.
- 25.7** Il regolamento didattico di corso di studio può prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
- 25.8** Gli esami in forma orale sono pubblici. Per gli esami in forma scritta (prova unica o prove in itinere) deve essere assicurata allo studente la possibilità di verifica dell'elaborato.
- 25.9** Le sessioni di esame devono essere svolte (di norma) in periodi distinti dai periodi di lezione. Nel corso di ogni anno, per ogni insegnamento, deve essere assicurato lo svolgimento di almeno due sessioni d'esame di cui una al termine del periodo didattico in cui l'insegnamento viene impartito.
- 25.10** Ciascuna sessione d'esame può prevedere uno o più appelli.
- 25.11** Le commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal Rettore o da un suo delegato, sono composte da almeno due membri, compreso il Presidente, e presiedute dal Docente responsabile dell'insegnamento. Quando il carico didattico lo richieda le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni. Nell'ipotesi di prove di esame integrate, la commissione è formata dai docenti responsabili degli insegnamenti o moduli coordinati, o loro collaboratori, che partecipano alla valutazione complessiva collegiale del profitto dello studente.
- 25.12** In ciascuna sessione lo studente, in regola con la posizione amministrativa, può sostenere tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e accertamenti di frequenza eventualmente previsti.
- 25.13** Le modalità di verifica delle conoscenze linguistiche ed informatiche sono disciplinate nei Regolamenti di Corso di studio e possono anche essere rappresentate da certificazioni rilasciate da strutture esterne all'Ateneo internazionalmente riconosciute.

## **Art. 26 - Prova finale e conseguimento del titolo**

- 26.1** Il titolo è conferito a seguito di prova finale in lingua italiana o in lingua inglese. I regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo:
- le modalità della prova finale;
  - le modalità della valutazione conclusiva, che deve tener conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e del lavoro finale, nonché di

ogni altro elemento rilevante.

- 26.2** Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la presentazione e discussione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore.
- 26.3** Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi al netto di quelli assegnati al lavoro finale.
- 26.4** La votazione conclusiva è espressa in centodecimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione di valutazione della prova finale. Qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode. Per la laurea magistrale, può essere concessa all'unanimità anche la menzione o la dignità di stampa.  
La prova finale si intende superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a 66 punti.
- 26.5** Le commissioni delle prove finali sono nominate dal Rettore o, su sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche e sono presiedute da un professore di ruolo. Tali commissioni sono costituite da professori, ricercatori ed esperti cultori delle discipline oggetto del lavoro finale o della tesi e delle altre attività formative previste dal curriculum degli studi.  
Il numero dei commissari non può essere inferiore a tre per la laurea e a cinque per la laurea magistrale.

## **Titolo II**

### **Disciplina degli atti di carriera scolastica**

#### **Capo I            Norme generali**

#### **Art. 27 - Ambito di applicazione**

**27.1** Le disposizioni del presente titolo si applicano:

- a) agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale;
- b) agli studenti iscritti ai corsi ed alle scuole di specializzazione per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali scuole;
- c) agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca in quanto compatibili con le speciali disposizioni previste per tali corsi;
- d) agli studenti iscritti ai corsi Master Universitari, in quanto compatibili con le speciali disposizioni previste per tali corsi;
- e) agli studenti iscritti ad altri tipi di corsi ove non contrastino con le disposizioni contenute negli atti
- f) istitutivi dei corsi stessi.

#### **Art. 28 - Qualifica di studente**

**28.1** La qualifica di studente si ottiene con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca.

La scelta del corso di studi e della classe per i corsi interclasse avviene al momento dell'immatricolazione, ai sensi del successivo art. 34. Sono fatte salve le disposizioni annualmente dettate per l'ammissione ai corsi.

**28.2** Sono equiparati agli studenti coloro che ottengano l'iscrizione a corsi master, altri

programmi didattici, singoli insegnamenti ed agli altri corsi, fatta eccezione per le attività formative autogestite dagli studenti.

- 28.3** Gli studenti equiparati di cui al precedente comma sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
- 28.4** Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a due programmi formativi siano essi Corsi di studio o Programmi didattici

## **Art. 29 Norme di comportamento**

- 29.1** Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento delle prove di verifica del profitto, della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca ed in generale la vita universitaria. La violazione dei doveri di comportamento di cui al comma precedente del presente Articolo comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

- 29.2** Il Rettore e il Consiglio Accademico esercitano la giurisdizione disciplinare sugli studenti ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge (art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071 convertito con L. 2 gennaio 1936, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni).

- 29.3** Le sanzioni che possono applicarsi salva ogni diversa previsione legislativa sono le seguenti:

- a) ammonizione
- b) interdizione temporanea da uno o più corsi
- c) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni
- d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

La punizione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Università non può superare tre anni. La sanzione di cui alla lettera a) viene fatta verbalmente dal Rettore, o suo delegato, sentito lo studente.

L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *b, c e d*) compete al Consiglio Accademico, in seguito a relazione del Rettore. Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore, attraverso la comunicazione allo studente. Non essendo istituito il Senato Accademico, i provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.

- 29.4** Il Rettore, al fine di procedere all'istruttoria finalizzata a presentare proposte in ordine ai provvedimenti disciplinari da adottare, può avvalersi di una Commissione appositamente nominata. Tale Commissione, se istituita, si attiverà su iniziativa del responsabile del procedimento istruttorio e svolgerà compiti istruttori predisponendo le proposte di provvedimenti in merito.

- 29.5** Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di facoltà, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.
- 29.6** Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità e reiterazione dei fatti e devono rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti ed alla valutazione degli elementi di prova.
- 29.7** Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo e nei documenti di ricognizione della carriera in sede di determinazione del voto finale.

#### **Art. 30 - Tassa di iscrizione e contributi universitari**

- 30.1** Il Consiglio di Amministrazione, per tutti i corsi di studio, stabilisce l'entità della tassa di iscrizione, dei contributi universitari e delle spese accessorie nonché i criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dalla tassa di iscrizione e/o dai contributi universitari.

#### **Art. 31 - Tutela dei diritti degli studenti**

- 31.1** La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, il quale, coadiuvato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, provvede a curare le modalità particolari e a attivare le strumentazioni adeguate per il perseguimento costante di tale scopo generale.
- 31.2** Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli di Scuola didattiche competenti.
- 31.3** I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

#### **Art. 32 - Certificazioni**

- 32.1** Gli uffici della Divisione Didattica rilasciano le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti.
- 32.2** Gli uffici della Divisione Didattica rilasciano altresì, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato, su richiesta dell'interessato, potrà essere redatto anche in lingua inglese.
- 32.3** Gli uffici della Divisione Didattica rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

## **Capo II**      **Immatricolazione ed iscrizione ai corsi di studio**

### **Art. 33 -Immatricolazione**

- 33.1** Per ogni anno accademico il termine di presentazione delle domande di immatricolazione, così come le procedure di preiscrizione, selezione e di perfezionamento delle immatricolazioni, sono stabiliti dalle strutture didattiche.
- 33.2** Nell'ipotesi di immatricolazione a corsi di studio interclasse ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purchè questa diventi definitiva al più tardi al momento dell'iscrizione all'ultimo anno di corso come specificato nel regolamento dei corsi di studio.
- 33.3** L'immatricolazione si intende comunque conclusa al più tardi con il pagamento della tassa di iscrizione.
- 33.4** Il Rettore può accogliere domande di immatricolazione per gravi e giustificati motivi presentate in ritardo.

### **Art. 34 - Iscrizione agli anni accademici successivi a quello di immatricolazione**

- 34.1** Nei Corsi di laurea e nei Corsi di laurea magistrale l'iscrizione agli anni di corso successivi a quello di immatricolazione è subordinata al conseguimento del numero di crediti e alle altre condizioni previste dai regolamenti didattici dei rispettivi corsi di studio nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 14 del presente Regolamento, anche con riferimento all'iscrizione in qualità di ripetente o fuori corso.
- L'iscrizione agli anni accademici successivi a quello di immatricolazione si intende perfezionata col pagamento della tassa di iscrizione.

### **Art. 35 - Tesserino universitario**

- 35.1** Allo studente immatricolato è rilasciato un tesserino universitario corredato da fotografia o altro dispositivo di riconoscimento personale, valido come documento di riconoscimento all'interno dell'Ateneo.
- 35.2** L'Università rilascia altresì un documento per riportare i principali dati relativi alla carriera scolastica. Tale documento non è valido come documento comprovante l'iscrizione all'Ateneo e gli esami di profitto sostenuti.
- 35.3** Ulteriori norme inerenti altri documenti di riconoscimento possono essere disposte e rese note annualmente nella Guida dello studente.

### **Art. 36 - Nullità degli atti scolastici compiuti in difetto di immatricolazione o di iscrizione**

- 36.1** Lo studente che non abbia ancora ottenuto l'immatricolazione ovvero non abbia rinnovato od ottenuto l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione, non può compiere alcun atto di carriera scolastica.
- 36.2** Gli atti di carriera scolastica compiuti in difetto di iscrizione e/o immatricolazione sono nulli, e ne viene data comunicazione scritta all'interessato.

- 36.3** E' consentito chiedere una deroga, per gravi giustificati motivi, ai termini di cui a tutti i commi del presente articolo, mediante istanza rivolta al Rettore.

### **Capo III**      **Altri casi di immatricolazione e iscrizione ai corsi**

#### **Art. 37 - Immatricolazione e iscrizione in base a titolo di studio straniero**

- 37.1** Nell'ambito dei criteri definiti dai relativi regolamenti didattici, ai fini della prosecuzione degli studi, gli organi di cui al precedente art. 12 decidono sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero, qualora non sia già disposto dalla normativa vigente. Nel caso siano riconosciute attività di studio ed esami sostenuti all'estero può essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo del rispettivo corso di studio.

#### **Art. 38 - Iscrizione a corsi singoli**

- 38.1** Gli studenti stranieri non iscritti ai corsi di studio dell'Università possono seguire corsi singoli, sostenere i relativi esami ricevendone regolare attestazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. Tale previsione si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti.
- 38.2** Sono ammessi a seguire corsi singoli anche i titolari di laurea e laurea magistrale, i quali abbiano necessità di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento del rispettivo titolo, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a concorsi pubblici o per l'accesso a scuole di specializzazione.
- 38.3** Sono inoltre ammessi a seguire i corsi singoli gli studenti che devono assolvere debiti formativi ai fini dell'accesso ai corsi di studio.
- 38.4** La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più corsi è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Sono dispensati dal versamento gli studenti iscritti presso Università con le quali siano in atto specifici accordi o che siano inseriti in programmi interuniversitari di mobilità.

### **Capo IV**      **Piani di studio e frequenza**

#### **Art. 39 - Piano degli studi**

- 39.1** Ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del DM 270/2004 (piani di studio individuali) per le lauree e lauree magistrali è possibile conseguire il titolo secondo un piano studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno di immatricolazione.
- 39.2** I criteri di predisposizione e di approvazione del piano degli studi sono definiti nei Regolamenti didattici dei corsi di studio. Detti Regolamenti potranno anche prevedere la possibilità, per ciascun corso di studio, di conseguire un numero di crediti maggiore di quello previsto attraverso l'iscrizione a corsi in soprannumero e il superamento dei relativi esami per un eventuale utilizzo in altro corso di studio.

## **Art. 40 - Frequenza ai corsi**

- 40.1** L'Università, nella propria organizzazione didattica, garantisce allo studente il diritto di frequenza per almeno un percorso formativo completo.
- 40.2** Lo studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente alle attività formative previste dal corso di studio cui è iscritto.
- 40.3** In caso di obbligatorietà di frequenza, stabilita dal Regolamento del Corso di studio, il docente è tenuto ad attestare che lo studente abbia frequentato il suo insegnamento.

## **Capo V      Mobilità studentesca**

### **Art. 41 - Trasferimenti da altra università e cambio di corso di studio**

- 41.1** Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del corso di studio di destinazione, che:
- valuta l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita;
  - dispone il riconoscimento di frequenze, la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti;
  - indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
- 41.2** Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università italiane o straniere (o altre Istituzioni ad esse assimilabili) può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Consiglio Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli Ordinamenti didattici con attività formative equivalenti impartite presso altre Università italiane o straniere (o altre Istituzioni ad esse assimilabili).
- 41.3** Lo studente trasferito da altra sede deve, in ogni caso, conseguire presso l'Università almeno i crediti fissati dal precedente articolo 14.11.
- 41.4** I Regolamenti di corso di studio possono prevedere la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata.

### **Art. 42 - Attività formative svolte da studenti dell'Ateneo in Italia e all'estero**

- 42.1** È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate fra gli atenei interessati, ai sensi della normativa vigente.
- 42.2** I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano i criteri per il riconoscimento delle attività formative svolte da studenti iscritti all'Ateneo, in Italia e all'estero, nell'ambito di programmi di scambio con Istituzioni universitarie italiane e straniere o nell'ambito di altre iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi dal corso.

## **Capo VI      Cessazione dalla qualifica di studente**

### **Art. 43 - Rinuncia agli studi**

- 43.1** La rinuncia al corso di studi intrapreso può essere effettuata in qualunque momento e deve essere manifestata in forma scritta senza indicazione di condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia.
- 43.2** Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere certificati relativi alla carriera percorsa ed ai crediti acquisiti. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla rinuncia effettuata. In caso di ripresa degli studi, i crediti acquisiti sono sottoposti a valutazione di non obsolescenza.

### **Art. 44 - Sospensione dalla qualifica di studente**

- 44.1** Sono sospesi dalla qualifica di studente gli studenti che si trovano nella situazione prevista dall'art. 14.10 del presente Regolamento.

### **Art. 45 - Decadenza dalla qualifica di studente**

- 45.1** Decadono dallo stato di studente:
- gli studenti che superino il numero massimo di anni di ripetenza e/o di fuori corso consentiti ai sensi del precedente art. 14, nono comma;
  - gli studenti in posizione di sospesi ai sensi del precedente art. 14, decimo comma, che non riprendono gli studi entro il periodo previsto dallo stesso art. 14.10;
  - gli studenti che non si iscrivono o non conseguono alcun credito per il numero di anni consecutivi determinato, coerentemente tra le Scuole, nel Regolamento di corso di studi.
- 45.2** Lo studente decaduto ha diritto comunque al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti e gli eventuali crediti acquisiti. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente. In caso di ripresa degli studi, i crediti acquisiti sono sottoposti a valutazione di non obsolescenza.
- 45.3** La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito unicamente dalla prova finale di laurea o laurea magistrale.
- 45.4** Il presente articolo si applica agli studenti che si immatricolano dall'anno accademico in cui entra in vigore il presente Regolamento. Agli studenti che nell'anno accademico in cui entra in vigore il presente Regolamento risultino già iscritti, continuano ad applicarsi le leggi vigenti sull'istruzione superiore.

## **Titolo III**

### **Norme transitorie e finali**

### **Art. 46 - Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo**

- 46.1** Il presente Regolamento-è deliberato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, previo parere del CUN, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, il

Regolamento si intende approvato.

- 46.2** In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore alla data stabilita nel decreto rettorale medesimo.
- 46.3** All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 49, primo comma.
- 46.4** Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

#### **Art. 47 - Modifiche al Regolamento didattico di Ateneo**

- 47.1** Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio Accademico, approvate dal Consiglio di Amministrazione ed emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.
- 47.2** Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dalla data stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
- 47.3** Non costituisce modifica al Regolamento didattico di Ateneo, l'attribuzione di una denominazione nuova o diversa alle strutture amministrative, permanendo la funzione assegnata.

#### **Art. 48 - Norme transitorie**

- 48.1** L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico. A tal fine il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n. 4818 del 23 luglio 1999 e il Regolamento didattico emanato con Decreto Rettoriale del 23 luglio 2001, n. 5655 e successive modifiche, continuano ad avere vigore - unitamente al presente regolamento - per i soli studenti già iscritti alla precitata data.
- 48.2** I Regolamenti didattici dei Corsi di studio assicurano e disciplinano articolatamente la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale trasformati o di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente Regolamento didattico.
- 48.3** Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l'iscrizione a Corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti vengono trattate come richieste di passaggio di Corso.